

Civile Ord. Sez. 2 Num. 30247 Anno 2019

Presidente: CARRATO ALDO

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 20/11/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 2196-2017 proposto da:

PEROZZI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO  
SABIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA  
ROBERTA ROMANA LANCIOTTI;

- **ricorrente** -

**contro**

RICCI LELIO, RICCI LUCIANO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 643/2016 del TRIBUNALE di ASCOLI  
PICENO, depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 11/09/2019 dal Consigliere ELISA  
PICARONI;


2019

1839

DA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11.  
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che  
ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

✓  


Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 643 del 2016, pubblicata il 30 maggio 2016, che ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Giudice di pace di San Benedetto del Tronto n. 330 del 2011.

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Luciano Ricci e Lelio Ricci, eredi beneficiati di Ottavio Flajani insieme alle germane Valeria ed Anna Maria, con atto di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato ad essi eredi il pagamento di euro 4.200,00 in favore di Lucio Perozzi, a titolo di compenso dell'attività professionale da questi svolta nell'interesse del *de cuius*.

1.2. Il Giudice di pace rigettò l'opposizione, accertando incidentalmente l'avvenuta decadenza degli eredi dal beneficio dell'inventario.

2. Il Tribunale, adito da Luciano e Lelio Ricci, i quali lamentavano l'erroneità dell'accertamento sia pure incidentale della decadenza dal beneficio, ha rigettato il gravame con diversa motivazione.

Secondo il Tribunale, infatti, non si era verificata la decadenza dal beneficio dell'inventario in quanto non era perentorio il termine fissato dall'art. 498, secondo comma, cod. civ., sicché la responsabilità patrimoniale degli eredi rimaneva *intra vires hereditatis*. Nondimeno, il beneficio risultava privo di effetti e l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere rigettata in quanto gli opposenti non avevano allegato né provato l'incapienza dei beni ereditari a soddisfare il credito azionato, mentre il creditore opposto non aveva interesse a chiedere l'accertamento della decadenza.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Lucio Perozzi, sulla base di due motivi. Non hanno svolto difese gli intimati Luciano Ricci e Lelio Ricci. Il Pubblico ministero ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 498, secondo comma, 505, primo comma, cod. civ., 152 cod. proc. civ., 12, primo comma, preleggi e si contesta, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui il termine previsto dall'art. 498 cod. proc. civ. non sarebbe perentorio.

2. Con il secondo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e carenza assoluta di motivazione, e si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui il creditore opposto non aveva interesse a chiedere l'accertamento della decadenza degli eredi dal beneficio d'inventario.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondati.

3.1. In primo luogo occorre chiarire che, essendo stata accertata l'esistenza del credito azionato in via monitoria, l'odierno ricorrente ha interesse all'accertamento dell'avvenuta decadenza degli eredi del debitore dal beneficio dell'inventario, per poterne eseguire il patrimonio personale senza incorrere nel divieto di promuovere azioni individuali previsto dall'art. 506, primo comma, cod. civ. per la durata della procedura di liquidazione concorsuale.

Non rileva in senso contrario il fatto che la sentenza impugnata abbia rigettato l'opposizione proposta dagli eredi. L'affermazione contenuta nella motivazione, secondo cui gli eredi non sarebbero decaduti dal beneficio d'inventario, è idonea a limitare la responsabilità degli eredi *intra vires*, e in questa prospettiva a recare pregiudizio al creditore odierno ricorrente. Sussiste dunque un concreto interesse giuridico,

non di mero fatto, che sorregge il ricorso in esame, rendendolo ammissibile, e nel contempo impone di rilevare l'illogicità ed erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha negato tale interesse in capo al creditore appellato, sul presupposto che gli eredi non avevano dimostrato l'incapienza dei beni ereditari a soddisfare il credito azionato, e senza considerare l'onere per il creditore di doversi inserire nella procedura liquidatoria e non poter promuovere azioni esecutive individuali fino alla conclusione della procedura.

3.2. Il Tribunale è incorso in errore anche e decisamente nell'affermare la natura ordinatoria del termine – nella specie pacificamente non rispettato – previsto dall'art. 498, secondo comma, cod. civ.

L'art. 498, rubricato *Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione*, stabilisce al secondo comma che, « A tal fine egli [l'erede], non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito».

L'espressione utilizzata dal legislatore – *non oltre un mese* – depone nel senso della perentorietà del termine, perentorietà che, del resto, è coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità, in funzione della quale si ritiene perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito (così Cass. 19/10/1994, n. 8527, di recente ribadita da Cass. 13/08/2018, n. 20713).

3.3. Il Tribunale ha richiamato a sostegno della tesi della natura ordinatoria del termine in oggetto la previsione contenuta nell'art. 505, primo comma, cod. civ., sull'assunto che tale norma sanzionerebbe con la decadenza dal beneficio

soltanto alcuni comportamenti dell'erede, ma anche questo argomento è privo di fondamento. La norma citata, là dove stabilisce che «l'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 cod. civ. o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500», fa riferimento a tutti gli incumbenti di cui l'erede beneficiato è onerato a partire dal momento in cui gli sia stata notificata l'opposizione dei creditori e dei legatari, e non v'è ragione per escludere dal novero di tali incumbenti quello previsto dall'art. 498, secondo comma.

4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il termine previsto dall'art. 498, secondo comma, cod. civ., entro il quale l'erede beneficiato è tenuto ad invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, è perentorio".


Lo stesso giudice provvederà a liquidare le spese del presente giudizio.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2019.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 20 NOV 2019